Adeguata verifica della clientela dello studio professionale: la dichiarazione dell'amministratore di società

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 14 Maggio 2021

In caso di cliente SRL come viene gestita l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio? Alcuni utili suggerimenti per il professionista...

Il D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, che ha recepito la IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha subito significative modifiche ad opera del D.lgs. 25/5/2017 n. 90.

L'assenza di procedure operative per l'esecuzione degli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela ha indotto Il CNDCEC ad elaborare, con un documento datato 22/05/2019, specifiche procedure redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore, nonché delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 3/2/2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24/02/2006.

Sullo stesso argomento puoi leggere: Antiriciclaggio: la nuova procedura di adeguata verifica della clientela a distanza

Adeguata verifica della clientela: obblighi del cliente

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il cliente (l'imprenditore individuale, la Società, eccetera) è obbligato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231/07, a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire allo studio professionale di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente.

A tal proposito l'art. 55 comma 3, dispone che:

> *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro".*

Gli studi professionali assicurano che le informazioni acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente disponibili a: MEF, UIF, DIA, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Procedura

Da un punto di vista operativo, il professionista farà compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al format proposto in allegato AV.4.

L'effettiva identificazione del titolare effettivo avviene quindi mediante dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal cliente.

Le Linee guida approvate dal CNDCEC il 22 maggio 2019, al par. 3.1.2, precisano che:

> *"il soggetto obbligato (professionista) non è tenuto ad acquisire copia d*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D